



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

Start up innovative - Agevolazioni fiscali

Startup2Union

Speaker

Carmen Giugno - Area Politiche fiscali

30 novembre 2017



Agenda

- ❑ Agevolazioni fiscali per i soggetti che investono in start up innovative
(D.L. 179/2012, art. 29; Decreto 25 febbraio 2017)
- ❑ Agevolazioni fiscali per il «work for equity»
(D.L. 179/2012, art. 27)
- ❑ Cessione delle perdite delle start up a società «sponsor»
(Legge di bilancio 2017, art. 1, c. 76-80)

Agevolazioni fiscali per gli investitori

(D.L. 179/2012, art. 29; Decreto 25 febbraio 2016)



Agevolazione fiscale per le persone fisiche

- **Detrazione Irpef:** 30% (fino al 2016: 19%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative
 - * 25% per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale o operanti in ambito energetico
- **Investimento massimo agevolabile:** € 1 milione (fino al 2016: € 0,5 milioni) per ciascun periodo d'imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
- **Risparmio Irpef massimo:** $30\% \times 1.000.000 = 300.000$ € l'anno
- **Detrazione «incapiente»:** può essere utilizzata negli anni successivi ma non oltre il terzo
- **«Holding period»:** 3 anni (2 anni per gli investimenti effettuati fino al 2014)



Agevolazione fiscale per le società

- **Deduzione Ires: 30%** (fino al 2016: 20%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative
 - * 27% per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in ambito energetico
- **Investimento massimo agevolabile:** € 1,8 milioni per ciascun periodo d'imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
- **Risparmio Ires massimo:** $24\% \times 30\% \times 1.800.000 = 129.600$ € l'anno
- **Deduzione «incapiente»:** può essere utilizzata negli anni successivi ma non oltre il terzo
- **«Holding period»:** 3 anni (2 anni per gli investimenti effettuati fino al 2014)

Vecchio e nuovo regime agevolativo - Riepilogo

Investitore	Investimento massimo agevolabile (annuo)		Aliquota di agevolazione	
	Fino al 2016	Dal 2017	Fino al 2016	Dal 2017
Soggetto Irpef	500.000	1.000.000	19% (25% per investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in ambito energetico)	30%
Soggetto Ires	1.800.000	1.800.000	20% (27% per investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in ambito energetico)	30%



Soggetti esclusi dalle agevolazioni - Norma antielusiva

Sono esclusi dall'agevolazione:

- soggetti che sono a loro volta start up innovative
- Oicr e società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative
- incubatori certificati

L'esclusione serve a evitare le cd. «detassazioni a catena»

Esempio (situazione che si vuole evitare)



Si vuole evitare che a fronte di un'unica immissione di capitale iniziale (fatta da Alfa) ci sia un duplice beneficio (sia per Alfa che per Beta)



La start up innovativa non può ricevere più di **15 milioni di €** di investimenti agevolabili su un arco temporale di 5 anni (fino al 2013: € 2,5 milioni l'anno) in conformità con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio.



Investimenti agevolabili (diretti e indiretti)

Sono agevolabili:

- sia gli investimenti **diretti** in start up innovative
- sia gli investimenti **indiretti** in Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure in altre società di capitali che investono prevalentemente* in start up innovative (c.d. «intermediari qualificati»)

* Il requisito della prevalenza sussiste se, al termine del periodo d'imposta in cui è stato fatto l'investimento, l'intermediario qualificato (OICR o altra società) detiene azioni o quote di start up innovative in misura almeno pari al 70% del valore complessivo dei loro investimenti in strumenti finanziari. Per valore si intende il costo di acquisto dei titoli, al loro di eventuali svalutazioni.



Investimenti diretti - Conferimenti in denaro

Con riferimento agli investimenti diretti, sono agevolabili i **conferimenti in denaro** iscritti:

- nel capitale sociale
- o nella riserva sovrapprezzo azioni o quote

della Start up innovativa

Sono agevolabili sia i conferimenti in sede di **costituzione** della start up innovativa sia quelli effettuati in sede di **aumento del capitale sociale**.

I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in cui avviene il deposito presso il Registro delle imprese dell'atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.



I conferimenti da parte di soggetti che **già possiedono partecipazioni*** sono agevolabili solo se sono rispettate le condizioni previste dal Reg. UE 651/2014, art. 21, par. 6:

- l'importo totale degli investimenti agevolati ricevuti dalla start up non deve superare i 15 milioni
- la possibilità di investimento deve essere prevista dal piano aziendale iniziale
- la start up non deve essere «collegata» a un'altra impresa a meno che non conservi i requisiti di PMI (rilevano le definizioni comunitarie di «collegata» e Pmi)

* Questa regola, che si applica agli investimenti effettuati dal 2015, è contenuta nell'art. 2, c. 3, lett. d del Decreto 25 febbraio 2016. In precedenza (Decreto 30 gennaio 2014) erano esclusi dall'agevolazione i conferimenti effettuati dai soggetti che, prima di effettuare l'investimento, già possedevano nella start up una partecipazione superiore al 30%.



Ambito temporale

- Inizialmente agevolazione «temporanea»: agevolabili solo gli investimenti effettuati negli anni **2013**, **2014**, **2015** e **2016** previa autorizzazione della Commissione europea (Decisioni del 5 dicembre 2013 e del 14 dicembre 2015)
- **Dal 2017** (Legge di bilancio 2017) l'agevolazione è diventata «strutturale» ed è stata autorizzata dalla Commissione europea fino al **31 dicembre 2025** (SA 47184 pubblicata il 18.9.2017)
- Sono agevolabili gli investimenti effettuati nei **5 anni** di regime agevolato



Documentazione da rilasciare agli investitori

La start up innovativa rilascia agli investitori:

- una certificazione in cui attesta l'**entità dell'investimento** e di non avere superato il limite dei **15 € mil** di conferimenti ricevuti, entro 60 giorni dal conferimento
- copia del **piano di investimento** (business plan)
- per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale e in start up innovative in ambito energetico, una certificazione in cui attesta l'**oggetto** della propria attività

Se l'investimento viene effettuato indirettamente attraverso un «intermediario qualificato» (OICR o altre società di capitali), tale soggetto deve certificare anche che il **70%** dei suoi investimenti è effettuato in start up innovative.



Decadenza dalle agevolazioni

L'investitore decade dall'agevolazione se **entro 3 anni** dall'effettuazione dell'investimento si verifica:

- la **cessione**, anche parziale, a titolo oneroso della partecipazione
- la **riduzione del capitale sociale** o la ripartizione delle riserve costituite con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative
- il **recesso** o l'**esclusione** degli investitori
- la perdita da parte della start up innovativa **di uno dei requisiti** previsti dall'art. 25 del D.L. 179/2012.

NB: non sono cause di decadenza il superamento della soglia dei 5 milioni di Valore della produzione e la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Agevolazioni fiscali per il «work for equity»

(D.L. 179/2012, art. 27)



Agevolazioni fiscali per il «work for equity»

Non è imponibile, né a fini fiscali né a fini contributivi, il reddito derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari a favore di:

- dipendenti
- collaboratori continuativi*

* Tutti i soggetti il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente. Sono esclusi i collaboratori occasionali il cui reddito rientra nell'ambito dei redditi diversi (Tuir, art. 67, c. 1, lett. I).

- amministratori

di start up innovative

NB: si tratta di una **deroga** alla regola generale (Tuir, art. 51) secondo cui concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta, in relazione al rapporto di lavoro.



Strumenti finanziari agevolabili

- **Azioni o quote**, ordinarie o di categoria particolare (per es. con diritto di voto limitato, con diritto agli utili non proporzionale alla partecipazione ecc.)
- **Stock option**: attribuiscono il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di futura emissione
- **Strumenti finanziari «partecipativi»** (Tuir, art. 44, c. 2, lett. a): non attribuiscono la qualifica di socio né consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali e amministrativi (devono essere espressamente previsti dallo Statuto)



Condizioni richieste

Gli strumenti finanziari devono soddisfare le seguenti condizioni:

- devono essere emessi dalla start up innovativa con la quale il beneficiario intrattiene il **rapporto di lavoro** oppure da società direttamente controllate da una start up innovativa
- devono essere assegnati durante il **quinquennio** di applicazione del regime agevolativo
- non devono essere **riacquistati** dalla start up innovativa, dalla società emittente (se diversa dalla start up innovativa) o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start up innovativa ovvero che è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start up innovativa*. Questo divieto è perenne.

* Se questa condizione non è soddisfatta il lavoratore decade dall'agevolazione ed è tassato sul reddito di lavoro dato dal valore degli strumenti finanziari al momento dell'assegnazione (Tuir, art. 9) e sul reddito diverso dato dalla differenza tra il prezzo di vendita e l'importo attratto a tassazione quale reddito di lavoro.



Cessione degli strumenti finanziari agevolabili - Plusvalenza

La cessione a soggetti terzi* determina una plusvalenza soggetta a tassazione (Tuir, artt. 67 e 68).

* Diversi da quelli citati nella slide precedente (start up innovativa, soggetti controllanti ecc.)

$$\begin{array}{c} \textbf{Plusvalenza} \\ = \\ \text{corrispettivo di vendita} \\ - \\ \text{costo fiscalmente rilevante}^* \end{array}$$

*Il costo fiscalmente rilevante è zero se l'assegnazione dello strumento è stata gratuita, altrimenti è dato dal corrispettivo pagato dal dipendente.

Strumenti finanziari assegnati a prestatori di opere e servizi

Il regime di non imponibilità fiscale si applica anche agli strumenti finanziari (azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi) assegnati in cambio dell'apporto di:

- **opere e servizi** altamente qualificati
- oppure **crediti** maturati a fronte di opere e servizi altamente qualificati

resi a favore della start up innovativa da parte di consulenti esterni (es. professionisti)

Resta ferma l'obbligo di emettere regolare fattura e di applicare l'Iva sulla prestazione se dovuta.

NB: in questo caso gli strumenti finanziari possono essere ceduti anche alla start up innovativa emittente senza incorrere nella decadenza dall'agevolazione.

Cessione delle perdite delle start up a società «sponsor»

(Legge di bilancio 2017, art. 1, c. 76-80)



In cosa consiste l'agevolazione

Possibilità per le **start up** (innovative e non) di **cedere**, dietro **remunerazione**, le **perdite** realizzate nei primi tre esercizi a società quotate che hanno nelle stesse start up partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale (c.d. «**società sponsor**»).

Come riportato nella Relazione tecnica alla Legge di bilancio 2017, la **finalità** della norma è stimolare il mercato italiano dei capitali.

In assenza di una norma sulla decorrenza, si ritiene che questa nuova disposizione si possa applicare **dal 2017**.

L'agevolazione non è compatibile con i regimi della trasparenza e del consolidato.



Presupposti soggettivi

- La **società sponsor** (cessionaria) deve:
 - essere **quotata** in un mercato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato dell'Unione Europea o dello SEE (oppure controllata direttamente o indirettamente da una società quotata)
 - avere nella start up una **partecipazione** con diritto di voto e diritto agli utili almeno pari al **20%** (al termine del periodo d'imposta per il quale ci si avvale della cessione delle perdite)
- La **start up** (cedente) deve svolgere una nuova attività produttiva e non deve avere come attività prevalente quella immobiliare
- La società sponsor e la start up devono avere **esercizi sociali coincidenti**



Presupposti oggettivi e modalità di cessione

Le perdite cedibili sono quelle realizzate nei **primi tre periodi d'imposta** (Tuir, art. 84, c.2) dalla start up. Le perdite devono essere cedute per il loro **intero** ammontare.

L'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se sono cedibili anche le perdite realizzate prima del 2017.

La perdita relativa ad un periodo d'imposta (es. 2017) è utilizzabile dalla società sponsor in diminuzione del reddito dello **stesso periodo d'imposta** (2017) con possibilità di riporto in avanti in caso di incapacienza.

La cessione della perdita deve avvenire con le stesse modalità previste per la **cessione dei crediti d'imposta** (D.P.R. 602/73, art. 43 bis) mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con notifica all'AdE e deve perfezionarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le perdite vengono utilizzate



Remunerazione del vantaggio fiscale

La società sponsor deve remunerare la start up del vantaggio fiscale ricevuto con un corrispettivo calcolato applicando alle perdite trasferite l'aliquota Ires relativa al periodo d'imposta cui si riferiscono le perdite:

Corrispettivo per le perdite 2017 = perdite x 24%

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire **entro 30 giorni** dal termine di versamento del saldo Ires relativo al periodo d'imposta per il quale è stata utilizzata la perdita.

Tale corrispettivo non concorre alla formazione del reddito imponibile Ires della società sponsor (idem per la start up)

Esempio - Cessione perdite 2017

Una start up costituita l'1.1.2017 intende cedere perdite pari a **100**, realizzate nel **2017**, ad una società sponsor che intende acquistarle per abbattere il reddito pari a **120** prodotto nello stesso periodo.

Verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi, la cessione delle perdite può avvenire se:

- la società sponsor paga un **corrispettivo** pari a 24 ($= 24\% \times 100$) entro 30 giorni dal termine di versamento del saldo Ires 2017 ovvero entro il 30.7.2018
- l'operazione di cessione **si perfeziona** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2017 ovvero entro il 30.9.2018

Per approfondimenti: «Guida alle agevolazioni per le Start up innovative» (di prossima pubblicazione sul sito di Assolombarda)

<http://www.assolombarda.it/desk/startup-desk-tmp/monografie/monografia-startup-innovative>


The screenshot displays a web browser window with the URL www.assolombarda.it/desk/startup-desk-tmp/monografie/monografia-startup-innovative. The page header features the Assolombarda logo and navigation links: 'LAVORA CON NOI', 'My', and 'CARMEN GIUGNO'. A secondary navigation bar includes 'Chi siamo', 'Le imprese', 'Servizi', 'Associati subito', 'Centro Studi', and 'Media'. Below this is a utility bar with 'Visualizza', 'Modifica', 'Condivisione', 'SEO Properties', 'Azioni', and 'Stato: Bozza interna'. The main content area has a green background with the title 'Guida alle agevolazioni per le Startup innovative' and a breadcrumb trail: 'Home > Desk > Startup Desk > Monografie > Guida alle agevolazioni per le Startup innovative'. A 'STARTUP DESK' section contains links for 'Monografie', '#Videopitch', 'I consigli del nostro Network', and 'Ecosistema startup'. A social media sharing bar includes icons for LinkedIn, Twitter, Facebook, WhatsApp, and Email. The main text asks: 'Cosa sono le Startup innovative? Quali requisiti devono possedere? I soggetti che investono nel loro capitale sociale hanno dei benefici fiscali? Sono facilitate nell'accesso al credito?'. Below this is the heading 'Obiettivo'. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar, system tray, and date/time (18:56, 28/11/2017).



ASSOLOMBARDA

Grazie per l'attenzione

Carmen Giugno - tel. 02.58370.396
carmen.giugno@assolombarda.it

www.assolombarda.it
www.farvolaremilano.it
www.assolombardanews.it
 [@assolombarda](https://twitter.com/assolombarda)
 [company/assolombarda](https://www.linkedin.com/company/assolombarda)
 [AssolombardaTV](https://www.youtube.com/AssolombardaTV)
 [@assolombarda](https://www.instagram.com/assolombarda)